COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sedazzari Paola

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 21/01/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SPETTANTE AD ECOAMBIENTE S.R.L., SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI ROVIGO – PRIMO SEMESTRE ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Rovigo dal 22/12/2020 partecipa al capitale sociale di Ecoambiente S.r.l., società in house providing, per il 51,132%, unitamente agli altri Comuni polesani già consorziati nel cessato Consorzio RSU;

Visti:

- il Decreto Sindacale n.34 del 31/7/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Michele Cavallaro l'incarico dirigenziale per il Settore "LL.PP., Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi";
- il punto 14) del Decreto Sindacale n.34 del 30/12/2020 riportante l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di loro assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del regolamento delle funzioni dirigenziali;
- il Decreto n.106 del 28/7/2016 recante "Dr.ssa Paola Sedazzari – nomina quale Responsabile di procedimenti";
- gli articoli 200 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" che prevedono, nell'ordine, la gestione dei rifiuti urbani organizzata per ambiti territoriali ottimali e l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito;
- l'articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 18 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 secondo cui "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di

governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei", cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

- la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 52 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che riconosce l'ambito territoriale ottimale unico a livello regionale (art. 2, comma 1) e l'istituzione di un Comitato di Bacino regionale, ma nel contempo prevede – in un'ottica di gradualità, garanzia ed accelerazione del processo di aggregazione - il riconoscimento di bacini territoriali di livello provinciale ovvero infra o inter provinciale (art. 3, commi 1 e 2), governati da forme associative intercomunali, denominate «Consigli di Bacino», dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, preposte all'esercizio associato delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3, commi 4, 5 e 6);
- l'articolo 3, comma 6, lettere c), d) ed e) della stessa L.R. n.52/2012 che richiamano, tra le competenze dei Consigli di bacino:

  c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;

  d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;

  e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio;
- la D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, pubblicata sul BUR n. 14 del 04.02.2014, con la quale la Giunta regionale, competente al riconoscimento dei bacini ottimali, all'esito di un procedimento protrattosi per alcuni mesi, ne ha definito dodici, tra i quali il Bacino ottimale denominato «Rovigo» costituito da tutti i 50 Comuni della Provincia di Rovigo
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 DEL 22/03/2016 ad oggetto "Approvazione della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Rovigo" afferente il servizio integrato dei rifiuti";

Preso atto che il Consiglio di Bacino Rovigo è stato costituito il 12 settembre 2017, con la sottoscrizione della Convenzione istitutiva da parte di tutti i 50 comuni della Provincia (rep. 113), tra i quali anche il Comune di Rovigo, conforme allo schema-tipo regionale, mentre in data 10 ottobre 2017 l'Assemblea dei comuni ha provveduto all'elezione del Comitato di Bacino e del Presidente;

Dato atto delle disposizioni speciali per gli affidamenti in house providing contenute nell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) secondo cui:

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto (...) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale (...).

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati (...) in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162";

Considerato che il Consiglio di bacino si configura come ente di governo pienamente operativo rispetto all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino polesano;

Rilevato che lo stesso Consiglio di Bacino ha ritenuto che la "Relazione istruttoria delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino ottimale "Rovigo", trasmessa a Questo Ente con nota Ns. Prot. 6658 del 28/01/2021, motivi in modo esauriente e preciso la sussistenza dei presupposti di legge per la gestione in house providing di un servizio, indicando le motivazioni concrete sottese a tale scelta gestionale relativamente ai vari profili richiesti dall'art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 (benefici per la collettività, ottimale impiego delle risorse pubbliche, ragioni del mancato ricorso al mercato, motivazioni economico-finanziarie);

Dato atto che il Consiglio di Bacino ha provveduto a compilare ed inoltrare all'ANAC la domanda di iscrizione nello speciale elenco previsto dall'art.192 comma 1 del D.lgs.50/2016 in data 20/4/2020 e che essa è stata acquisita al protocollo ANAC n. 002924;

Preso atto che con nota Prot. 134/2021 del 03/02/2021, Ns. Prot. 8237/2021 del 04/02/2021 ad oggetto "Affidamento di bacino del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 D.lgs. 152/2006). Deliberazione dell'assemblea di bacino n. 1 del 30/01/2021", il Presidente del Consiglio di Bacino ha comunicato che con deliberazione assembleare n. 1 del 30/01/2021, lo stesso Consiglio di Bacino ha affidato in house providing ad Ecoambiente srl il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino ottimale "Rovigo";

Visto il Contratto di servizio stipulato tra Ecoambiente S.r.l. e il Consiglio di Bacino Rovigo in data 2/3/2021, pubblicato sul sito internet del Consiglio di Bacino stesso www.consigliodibacino-rovigo.it, contenente la disciplina dei rapporti col gestore sotto i profili amministrativi, tecnici, economici e di controllo per il periodo 2021-2050, e in particolare i seguenti Articoli:

- Art.24.1. Il corrispettivo annuo del Gestore è dato dalla somma del corrispettivo per i Servizi base e dei corrispettivi per i servizi a misura di gestione dei rifiuti urbani svolti;
- Art. 25 prevede tra l'altro che "Per gli anni 2021, 2022 e 2023, ... i corrispettivi offerti sono pari al valore dei costi netti degli stessi anni come risultanti dal P.E.F."
- Art. 26.1. Per la fase di start up del Servizio il corrispettivo annuale sarà fatturato dal Gestore direttamente ai Comuni del Bacino Rovigo con ripartizione su 12 (dodici) mensilità in continuità rispetto alla prassi già in uso, salvi gli adeguamenti che si rendano necessari

per il rispetto delle regole conseguenti all'applicazione della metodologia ARERA, ivi compreso il pagamento del conguaglio di cui all'art. 107, co. 5, secondo periodo del decreto legge 18/2020: a tal fine il Consiglio di bacino approva gli adeguamenti proposti dal Gestore. La fattura dovrà essere emessa nell'ultimo giorno lavorativo del mese di competenza e dovrà essere pagata dai Comuni al Gestore entro la fine del mese successivo a quello a cui la stessa si riferisce;

Considerato che nelle premesse della Deliberazione dell'assemblea di bacino n. 1 del 30/01/2021, il Consiglio di Bacino ha evidenziato che la regolazione economica del servizio (art. 23 e 24) è stata disciplinata tenendo conto dei principi derivanti dalla nuova metodologia di riconoscimento dei costi efficienti del servizio (deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443) e che, a salvaguardia del mantenimento della congruità economica nel tempo, il contratto di servizio prevede la facoltà del Consiglio di bacino di attivare la procedura di revisione del corrispettivo "allorché si rilevi una non trascurabile modificazione di fattori, esogeni o endogeni ed attinenti al Servizio, idonei a influire sui costi di gestione dello stesso" (art. 25.4);

Visti:

- l'art.1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n.147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n.160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1 comma 527 della Legge 27/12/2017 n.205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art.1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n.296 che stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2021 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati";

Considerato che:

- per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2022 sopraindicato, gli stanziamenti previsti nel bilancio 2021, in quanto è in fase di predisposizione il Piano Economico Finanziario della Tari e le relative tariffe per l'anno 2022;
- il Comune sta predisponendo i dati necessari in collaborazione con il Consiglio di Bacino Rovigo che dall'anno 2021 risulta essere l'ente territorialmente competente all'adozione dei PEF, tenendo conto anche delle disposizioni previste nella Determinazione di ARERA n.

2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e della modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- di conseguenza, sono ancora in corso di definizione i provvedimenti necessari per definire il Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Rilevato, pertanto, che per l'impegno di spesa a favore di Ecoambiente S.r.l. a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Rovigo, si deve far ancora riferimento al Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30/6/2021 “Presa d’atto del piano economico finanziario della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2021”, con la quale tra l’altro:

- si è preso atto della documentazione di validazione ed adozione del PEF 2021, pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo per mail in data 24/06/2021 Ns prot 44699 in pari data, in qualità di Ente di governo dell’Ambito (EGATO);
- si è preso atto dell’allegato A della stessa deliberazione denominato “PEF 2021”, redatto secondo le modalità e lo schema dell’appendice 1 al MTR definito da ARERA, il quale rappresenta il risultato finale della proposta del gestore Ecoambiente, del Comune di Rovigo e delle determinazioni del Consiglio di Bacino Rovigo;
- si è dato atto che l’adozione del Pef 2021 calcolato con il metodo MTR comporta una entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita che risulta essere pari ad €. 9.433.098,00, di cui €.7.359.295,00 per quanto riguarda il Pef di Ecoambiente ed €. 2.073.803,00 relativi ai costi imputati dal Comune di Rovigo;

Preso atto di quanto specificato dalla Sezione Tributi con e.mail del 15/7/2021e precisamente “dal totale del PEF di Ecoambiente di € 7.359.295,00 deve essere tolta la somma di €. 256.969,00, che comporta un totale pari ad € 7.102.326,00 sul quale calcolare l'iva al 10% (pari ad €. 710.232,60) che sommati all'imponibile comportano un onere pari ad €.7.812.558,60 relativi ai costi di Ecoambiente per l'attività ordinaria anno 2021”;

Tenuto conto:

- che la vigente normativa impone di distinguere, a livello di piano dei conti finanziari, nell’ambito del costo sostenuto per la gestione integrata dei rifiuti, il costo per lo smaltimento in discarica e quello per la raccolta;
- che in attesa di più completa distinzione giuridica tra le due voci o di diversa indicazione dei due costi sostenuti da parte del gestore, utilizzando la metodologia individuata per l'annualità 2021, si è pervenuti alla seguente ripartizione contabile in base al Piano Finanziario TARI anno 2021 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30/06/2021 sopra richiamata;

Identificati i costi di discarica nei CTS (Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani) pari ad € 1.576.872,00 più IVA al 10% per € 157.687,20 per un totale di € 1.734.559,20, è stato calcolato il costo per la raccolta pari ad € 6.077.999,40 per differenza rispetto al costo complessivo del gestore pari ad € 7.812.558,60 (IVA compresa);

Ritenuto, pertanto, di impegnare sul Cap.280130/1328 “Spesa per raccolta, trasporto e smaltimento RSU” del del Bilancio di Previsione del Triennio 2022/2024, nell’esercizio finanziario 2022, l’importo complessivo di € 3.906.279,30 (IVA compresa) calcolato sulla base del piano finanziario sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, per un importo mensile pari ad € 651.046,55 (IVA 10% compresa), quale somma spettante ad Ecoambiente S.r.l., società in house providing, a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Rovigo per il primo semestre dell’anno 2022, salvo integrazione o riduzione dello stesso impegno in seguito all’approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, distinguendo nell'ambito del piano dei conti finanziario:

- costo “teorico” per discarica € 867.279,60, per un importo mensile pari ad € 144.546,60 (conto finanziario U.1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti);
- costo “teorico” per raccolta € 3.038.999,70, per un importo mensile par ad € 506.499,95 (conto finanziario U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti);

Dato atto che:

- ai sensi della Determinazione n. 10 del 22.12.2010 e successive dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la Legge n. 136/2010 non trova applicazione nei confronti del presente servizio in quanto affidato direttamente alla società Ecoambiente Srl, in qualità di società “in house providing” del Comune di Rovigo, e che pertanto la motivazione dell'esclusione dall'obbligo di richiesta di attribuzione del codice CIG è la seguente: “Affidamenti in house”;
- con richiesta del 15/10/2021 e Numero Protocollo INAIL_29625761, è stato acquisito il DURC in corso di validità, con scadenza 12/02/2022, come da documentazione agli atti;

Visti:

- la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017 divenuta esecutiva in data 06/03/2017;
- lo Statuto del Comune ed in particolare l’art. 55 sulle funzioni dei dirigenti;
- l'art.1 commi 15 e 32 L.190/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D.Lgs.14/3/2013 n.33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37, inerente gli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di € 3.906.279,30 (IVA compresa) imputandola al Cap.280130/1328 “Spesa per raccolta, trasporto e smaltimento rsu” del del Bilancio di Previsione del Triennio 2022/2024, nell’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità, quale

importo da corrispondere ad Ecoambiente S.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Rovigo per il primo semestre dell'anno 2022, salvo integrazione o riduzione dell'impegno da determinarsi in relazione al piano economico finanziario della tassa sui rifiuti anno 2022 di prossima approvazione, distinguendo nell'ambito del piano dei conti finanziario:

- costo "teorico" per discarica € 867.279,60, per un importo mensile pari ad € 144.546,60 (conto finanziario U.1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti);
- costo "teorico" per raccolta € 3.038.999,70, per un importo mensile par ad € 506.499,95 (conto finanziario U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti);

3. di dare atto che la motivazione di esclusione dall'obbligo di richiesta di attribuzione del codice CIG è la seguente: "Affidamenti in house";
4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" Sezione "Provvedimenti", Sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti", "Bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure";
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Risorse Finanziarie per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale